

Comune di Vigolzone Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 78 del 28/09/2010

Indice

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Autorizzazioni
- Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere
- Art. 5 Tutela dei dati sensibili
- Art. 6 Limiti di trasmissione e commercializzazione
- Art. 7 Norma di rinvio
- Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1 (Finalità)

Il presente Regolamento disciplina il servizio delle riprese audiovisive e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 (Funzioni)

Il Comune di Vigolzone attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art. 3 (Autorizzazioni)

Fatte salve le riprese audiovisive e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive e su web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno, di volta in volta, conseguire espressa autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale.

A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione (vedi scheda allegata), diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

-nome e cognome;

-destinazione d'uso e scopo della ripresa (a titolo esemplificativo: documentazione, divulgazione, uso personale).

Il Presidente, raccolta la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di diniego motivato per manifesta irragionevolezza della domanda.

Il richiedente si impegna a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o discorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

Dette domande possono essere presentate in anticipo di tempo sulla data della ripresa desiderata o più semplicemente nei momenti immediatamente precedenti l'inizio dell'attività consiliare.

L'autorizzazione rilasciata comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

Deve, altresì, essere autorizzata dal Presidente del Consiglio l'introduzione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature.

E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, eseguita con qualsivoglia strumento idoneo allo scopo, nelle medesime adunanze.

Art. 4 (Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di impianti di registrazione e/o videocamere e della successiva trasmissione

delle immagini, disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

I consiglieri durante i lavori del Consiglio non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.

Art. 5 (Tutela dei dati sensibili)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. N° 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

Art. 6 (Limiti di trasmissione e commercializzazione)

La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

Quanto sopra, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es.telegiornali).

I soggetti autorizzati che violino il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non saranno più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Art. 7 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.8 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.

II/La Sottoscritto/a nome	cognome
Residente in	via
Chiede l'autorizzazione ad effettuare la rip	resa audiovisiva del Consiglio Comunale del
Per la seguente destinazione d'uso	
Vigolzone lì	
	In fede
C	COMUNE DI VIGOLZONE
	Provincia di Piacenza
Il Presidente del Consiglio Comunale	
AUTORIZZA II/La Sig	
ad effettuare le riprese audiovisive dei lavo	ori del Consiglio Comunale del
Vigolzone lì	
	II Presidente
NON AUTORIZZA le riprese audiovisive dei	lavori del Consiglio Comunale del
per le seguenti motivazioni	
Vigolzone lì	
VIBOLEONE II	II Dunatidanta
	II Presidente